

CONVENZIONE TRA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

Via Pansini, 5 - Napoli

E

L'ISTITUTO DI GESTALT THERAPY H.C.C. Kairòs s.r.l.

Via Virgilio, 10 - Ragusa

Tra i sottoscritti Prof. Giovanni Persico, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Via Pansini n. 5 – 80131 Napoli, di seguito denominato anche Ente ospitante, e il Prof. Giovanni Salonia, nella sua qualità di Direttore e Rappresentante dell'**ISTITUTO DI GESTALT THERAPY -H.C.C. Kairòs s.r.l.** (c.f. e p.i. 01388980888) avente sede legale in Ragusa, Via Virgilio n. 10 (p.i. di seguito denominato anche Scuola

PREMESSO

che il regolamento approvato con D. 11.12.1998 n° 509, recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, all'art. 2 c. 2 e all'art. 8 co. 2, prevede che gli istituti stipulino convenzioni con strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per lo svolgimento del tirocinio;

che l'O.M. 10.12.2004 avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30.12.1999 e 16.07.2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia" all'art. 3 lett. C) "Documentazione relativa al tirocinio" prescrive che gli Istituti devono inviare copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici o privati accreditati da cui risulti che l'oggetto delle stesse è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del citato decreto 509/98 nonché, lett. C. 2), copia autenticata dei provvedimenti di accreditamento o di convenzionamento disposti in favore delle strutture convenzionate con gli istituti per lo svolgimento dei tirocini dai competenti uffici regionali del Servizio Sanitario nazionale;

che con circolare del 14.05.2006, prot. 1549, visto il parere dell'Ufficio Legislativo, il competente Ministero dell'Università e della Ricerca ha ritenuto che le Scuole di Specializzazione possano stipulare convenzioni per il tirocinio in psicoterapia anche con strutture pubbliche quali enti socio-assistenziali, istituti penitenziari, municipi, comuni e province, previa trasmissione di copia delle stesse al competente Ministero affinché la Commissione tecnico-consulativa nominata ex art. 3, co. 2 e 3 D. M. 11.12.1998, verifichi la sussistenza dei requisiti richiesti;

tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'ente ospitante, struttura privata accreditata/convenzionata con il Servizio Sanitario nazionale, accetta che allievi dell'Istituto di Gestalt Therapy h.c.c. Kairòs Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt dell'Istituto di Gestalt Therapy h.c.c. Kairòs s.r.l. svolgano 130 ore annuali di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia presso le proprie strutture, fino ad un massimo di 520 ore per allievo, così come previsto dalla legge 56/89 e dal D.L. 12 ottobre 1992, sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia.

Art. 3

Le attività di tirocinio saranno rivolte al **campo specifico della Psicoterapia**, all'approfondimento della metodologia clinica con l'individuo, la famiglia e il gruppo e alla elaborazione delle esperienze psicoterapeutiche svolte dai servizi dell'Ente ospitante. In particolare si precisa che presso detta struttura si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt i quali saranno accolti sempre nei limiti della compatibilità con le esigenze dell'Ente ospitante e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della Scuola.

Art. 4

I dipendenti psicoterapeuti dell'Ente ospitante, in qualità di tutor, potranno svolgere in orario di servizio attività di organizzazione e supervisione dei tirocini, utilizzando le strutture già operanti. L'Istituto di Gestalt Therapy -H.C.C. Kairòs di Ragusa, in particolare nella persona del suo Direttore, si occuperà di fornire ogni necessario collegamento e supervisione.

Art. 5

L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze assistenziali della struttura.

Art. 6

Le attività connesse alla presente convenzione non comporteranno alcun impiego di spesa da parte dell'Ente ospitante.

Art. 7

I tirocini non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro.

Art. 8

L'Istituto di Gestalt Therapy -H.C.C. Kairòs avrà cura che ogni tirocinante sia fornito di assicurazione personale contro gli infortuni e verso i terzi.


Art. 9

La presente convenzione ha validità quattro anni dalla data del provvedimento di approvazione, rinnovabile su formale richiesta.

Data:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni PERSICO



IL GESTORE E RESPONSABILE
DELLA SCUOLA
(Prof. Giovanni Salonia)

